

PORPOSTA REVISIONE DELLO STATUTO SIOMMMS (18-09-2017)

Articolo 1. Costituzione, sede e durata

E' vigente un'Associazione senza scopo di lucro denominata "Società Italiana dell'Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro" brevemente detta SIOMMMS.

La sede legale della SIOMMMS è il Policlinico Borgo Roma, piazza L.A. Scuro, Verona.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2. Oggetto e Scopi

Scopi dell'Associazione, che non ha fini di lucro, sono:

a) Promuovere la diffusione delle conoscenze nel campo dell'osteoporosi, del metabolismo minerale, e delle malattie dello scheletro attraverso congressi, riunioni e corsi di aggiornamento, anche tramite attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa

ECM, nonché favorire iniziative rivolte alla prevenzione e agli aspetti sociali di queste malattie;

b) Favorire la formazione scientifica di giovani ricercatori ed il loro coinvolgimento nelle attività societarie; stimolare e valorizzare l'insegnamento delle malattie dello scheletro e del metabolismo minerale sia nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia che nelle classi di laurea e nelle lauree specialistiche delle professioni sanitarie.

c) Favorire e stimolare il progresso degli studi sperimentali e clinici, lo sviluppo e la standardizzazione delle metodologie di ricerca e di applicazione clinica, nonché dei criteri di valutazione delle malattie metaboliche dell'osso;

d) Promuovere ricerche in collaborazione tra vari gruppi italiani in stretta relazione con le varie Società scientifiche internazionali e nazionali interessate ai problemi del metabolismo minerale e delle malattie dello scheletro anche mediante la costituzione di coassociazioni; prevedere collaborazioni anche con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche.

e) Elaborare e proporre linee guida diagnostiche e terapeutiche nel campo delle malattie metaboliche dell'osso e del ricambio minerale, anche in collaborazione con altre Società Scientifiche interessate ai problemi del metabolismo minerale e delle malattie dello scheletro, l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione Italiana delle Società Medico-Scientifiche (F.I.S.M.)

f) Favorire la costituzione di Sezioni Regionali o Interregionali della Società e promuovere la costituzione di Gruppi di Studio e Commissioni le cui iniziative e organizzazione dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo, cui dovranno periodicamente rendere conto del loro operato.

g) Organizzare, possibilmente ogni anno, il Congresso Scientifico annuale aperto a tutti i Soci.

L'associazione per realizzare gli scopi primari, oltre alle attività indicate alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del presente articolo, potrà svolgere qualunque attività direttamente connessa nonché accessoria a quelle sopra elencate in quanto integrative delle stesse.

La Società non persegue direttamente né indirettamente attività a finalità sindacali o partitiche e non esercita attività imprenditoriali, né vi partecipa, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua e/o accessorie a quelle istituzionali. Prevede di finanziare le attività sociali solo attraverso i contributi degli

associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Inoltre finanzia le attività ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei
Qualsiasi attività dell'Associazione verrà svolta in maniera autonoma ed indipendente e ciò a valere anche per i suoi legali rappresentanti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, ad eccezione delle attività svolte nel programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

La Società si dota di un proprio sito web aggiornato costantemente che rappresenta il mezzo ordinario sia delle comunicazioni di interesse generale che di quelle relative all'attività scientifica ed educativa.

Sul sito web verranno altresì pubblicati i bilanci preventivi e consuntivi non appena approvati dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 3. Entrate e Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di iscrizione versate dai Soci; nella misura fissata dal Consiglio Direttivo
- b) dai versamenti volontari dei Soci;
- c) dalle libere offerte da parte di Enti Pubblici e Privati;
- d) da qualsiasi bene mobile, immobile pervenuto per acquisto, lascito, donazione o per qualsiasi altro titolo;
- e) dall'utilizzo economico occasionale del Copyright di eventuali Riviste societarie;
- f) dai proventi della gestione delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali nonché ad esse accessorie in quanto integrative delle stesse.

Gli utili e gli avanzi della gestione, nonché fondi e riserve, non sono mai distribuiti tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento, operino nel medesimo ambito della SIOMMMS.

Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e/o accessorie. Tutte le entrate, a qualsiasi titolo percepite, devono confluire nel bilancio dell'associazione.

I fondi saranno depositati in conti correnti bancari intestati alla SIOMMMS.

Articolo 4. Categorie di Soci e loro ammissione

L'Associazione si compone di Soci Ordinari e Onorari; possono essere ammessi, quali Soci Ordinari, i medici ed i ricercatori che attraverso la loro attività scientifica, professionale e/o culturale, abbiano dimostrato di operare nei settori rappresentati dalla SIOMMMS, senza discriminazioni in relazione al luogo di lavoro, all'appartenenza o meno al Servizio Sanitario Nazionale o personali.

La domanda di ammissione firmata individualmente deve pervenire alla Segreteria della Società e deve essere corredata da :

- a) curriculum vitae;
- b) presentazione di due membri dell'Associazione.

Le domande di ammissione vengono esaminate dal Consiglio Direttivo, al quale compete di accettarle o meno.

Possono essere nominati Soci Onorari medici e ricercatori stranieri che abbiano raggiunto chiara fama internazionale. I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea a maggioranza, su proposta unanime del Consiglio Direttivo. I soci onorari non sono tenuti al pagamento delle quote sociali e partecipano alla vita scientifica della SIOMMMS.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo limitato. Dell'acquisizione o della perdita della qualifica di Socio, dovrà essere fatta annotazione sull'apposito "libro soci" redatto e conservato dal Segretario Generale.

Articolo 4-bis. Affiliazione

L'Associazione ha la facoltà di accettare eventuali richieste di affiliazione (senza che venga acquisita la qualifica di

"socio" intesa ai sensi del precedente articolo) da parte di organismi o istituzioni, ufficialmente costituite con atto notarile e con valenza Nazionale, che abbiano fra i loro scopi statutari prevalenti lo studio delle Malattie del Metabolismo minerale e che si impegnino formalmente a concorrere al raggiungimento degli scopi statutari della SIOMMMS attraverso l'organizzazione concordata di convegni, gruppi di studi, progetti di ricerca.

Lo status di Società affiliata, che deve essere conferito e può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo della SIOMMMS, non conferisce alcun diritto di interferenza con le decisioni assunte dagli organi statutari della SIOMMMS.

Articolo 5. Diritti e doveri dei Soci

L'appartenenza alla SIOMMMS ha carattere libero e volontario, ma impegna i soci al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dallo Statuto e delle risoluzioni deliberate dagli organi associativi.

I Soci Ordinari iscritti alla Società da almeno un anno e in regola con il pagamento delle quote associative possono essere eleggibili per le cariche sociali, hanno diritto al voto e possono usufruire dei diritti e dei vantaggi derivanti dalla iscrizione alla Società (partecipazione a corsi ed eventi organizzati dalla SIOMMMS, possibilità di concorrere ai premi istituiti dalla Società, entrare a far parte dei Centri coordinati da soci SIOMMMS).

E' dovere dei Soci Ordinari assolvere al pagamento annuale della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale. Ogni versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

I Soci cessano di appartenere alla Associazione per spontanee dimissioni, per decesso o a seguito di morosità da almeno 3 (tre) anni .

La perdita della qualifica di socio per qualsiasi motivo viene assunta mediante delibera del Consiglio Direttivo, e non dà alcun diritto a rimborsi di qualunque genere sia sulla quota che sulle altre somme versate confermando espressamente la volontarietà di tali versamenti come già sopra esposta.

Articolo 6. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci
 - b) Il Consiglio Direttivo
 - c) Il Presidente
 - d) Il Presidente Eletto
 - e) Il Segretario Generale/ Tesoriere
 - f) Le Commissioni permanenti
 - g) Il Collegio dei Probiviri.
- E' esclusa la retribuzione delle Cariche sociali.

Articolo 7. L'Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale è costituita dai Soci Ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa, e dai Soci Onorari ed è convocata per iscritto inviato anche a mezzo facsimile o e-mail, dal Presidente dell'Associazione con un preavviso di almeno 30 giorni. Essa è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei Soci

Ordinari, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci Ordinari presenti.

Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, mediante delega rilasciata ad altro socio il quale non potrà essere latore di non più di due deleghe.

L'Assemblea Generale ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

- a) Elege i membri del Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall'articolo 8;
- b) Discute ed approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo unitamente ai documenti che li compongono;
- c) Delibera sugli argomenti dei quali, almeno 8 giorni prima della riunione, sia stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da parte del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci Ordinari;
- d) Approva l'ammontare della quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo;
- e) Apporta modifiche allo Statuto Sociale secondo quanto previsto dal successivo articolo 13;
- f) Delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione;
- g) Elege il Collegio dei probiviri.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Può essere altresì convocata in via straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo oppure di almeno un quinto dei Soci Ordinari.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. Al di fuori dei casi espressamente previsti agli artt.

13 e 14 del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in assenza dal Presidente Eletto o dal consigliere più anziano presente.

La votazione per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo ha luogo a scrutinio segreto; le votazioni sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno si fanno a scrutinio palese, salvo diversa deliberazione assunta dall'Assemblea stessa. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario Generale e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 8. Presidente, Presidente Eletto,

I Componenti del Consiglio Direttivo eleggono a maggioranza a scrutinio segreto e tra i Consiglieri eletti il **Presidente Eletto** dell'Associazione. **Il Presidente eletto subentra automaticamente nella carica di Presidente al termine del biennio successivo alla sua elezione.**

Il Presidente resta in carica per due anni **prendendo e terminando servizio al termine del Congresso Nazionale.** Il Presidente rappresenta legalmente la Società, presiede le riunioni dell'Assemblea Generale dei Soci e quelle del Consiglio Direttivo e svolge tutti i compiti dei quali venga investito dal Consiglio stesso. Ha facoltà di nominare un Segretario alla Presidenza, che ha funzioni di assistenza al Presidente e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. La carica di Presidente non è immediatamente rinnovabile.

Il Presidente Eletto sostituisce il Presidente su sua delega o in caso di suo impedimento. La carica di Presidente Eletto ha durata biennale.

Articolo 9. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare le finalità della Società secondo gli scopi indicati nell'articolo 2 ed in base agli orientamenti indicati dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente dell'Associazione;
- b) **dal Presidente Eletto;**
- c) **dal Segretario Generale/ Tesoriere;**
- d) dai Consiglieri Eletti.

Ogni 2 (due) anni vengono eletti tra gli aventi diritto **a scrutinio segreto 6 (sei) Consiglieri che rimangono in carica 4 anni.** I votanti possono esprimere un massimo di **quattro preferenze nell'ambito di una lista redatta dal Segretario Generale fra i Soci che intendono candidarsi.** Questi devono far pervenire per via telematica la propria candidatura corredata da un breve curriculum al Segretario Generale almeno due mesi prima della data prevista per l'elezione. **Non saranno accettate le candidature dei soci non in regola con i pagamento delle quote sociali. I componenti eletti del Consiglio Direttivo restano in carica per 4 anni e non sono rieleggibili per il biennio successivo.** L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo avviene ogni due anni, di norma mediante un sistema di voto elettronico a scrutinio segreto, con le modalità dettate da apposito regolamento che garantisca che il sistema assicuri oltre alla verifica dei poteri e alla segretezza, l'unicità ed irripetibilità del voto, l'espressione del numero massimo di voti consentito, la verifica della votazione e il risultato della stessa.

Qualora un Consigliere venga a cessare dalla carica prima della scadenza naturale, viene chiamato a succedergli, acquisendone l'anzianità, il Socio che tra i non eletti aveva ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di eletti, faranno parte del Consiglio Direttivo coloro che hanno maturato una maggiore anzianità come soci SIOMMMS.

Tutti i membri della Società che abbiano fatto parte del Consiglio Direttivo a qualunque titolo potranno ripresentare la propria candidatura al Consiglio Direttivo non prima di **2 (due)** anni dalla scadenza del loro mandato.

I Consiglieri sono tenuti a dichiarare e regolare eventuali conflitti di Interessi.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria dei Soci.

b) Studiare tutte le iniziative atte a rendere maggiormente vitale l'Associazione e proporle all'Assemblea Generale dei Soci; eventuali proposte di modifica di statuto, di cui all'articolo 13, saranno portate a conoscenza dei Soci almeno **un mese** prima dell'Assemblea in cui verranno esaminate.

c) Portare a compimento tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che per

Legge o per lo Statuto sociale competono all'Assemblea Generale dei Soci. Tenere l'amministrazione sociale rendendone conto ogni anno all'Assemblea Generale dei Soci adottando il bilancio predisposto dal Tesoriere.

d) Nominare o revocare Commissioni, che devono rendere conto al Consiglio Direttivo e di cui quattro permanenti: la Commissione scientifica, la Commissione editoriale, la Commissione per linee guida e la Commissione per la formazione.

e) Deliberare sull'ammissione di nuovi Soci, previa valutazione della Commissione scientifica. Proporre, con decisione presa all'unanimità, la qualifica di Socio onorario.

f) Nominare un Comitato Scientifico, coordinato dal(i) Coordinatore(i) della Commissione Scientifica, per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale .

g) Stabilire la sede, la data del Congresso annuale della Società per i successivi 2 anni con attenzione all'alternanza geografica, approvare il programma scientifico elaborato dalla Commissione Scientifica in collaborazione con il Comitato Scientifico.

h) Deliberare l'istituzione delle Sezioni Regionali e delle aggregazioni macroregionali e, ove necessario, il loro scioglimento.

i) Attivare Gruppi di Studio, anche su proposta di almeno trenta Soci Ordinari, identificando tra i componenti un Coordinatore che può partecipare su invito alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Il Consiglio Direttivo può assegnare ai Gruppi di Studio un finanziamento della durata massima di tre anni, rinnovabile.

L'erogazione della quota annuale è subordinata alla verifica da parte del Consiglio Direttivo dei risultati conseguiti.

l) Proporre modifiche Statutarie da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea ;

m) Nominare, su proposta del Presidente, il Collegio dei Probiviri;

m) Stabilire l'ammontare della quota associativa annua;

n) Procedere con la nomina di commissioni permanenti;

o) **Nominare il Presidente Eletto** ed il Segretario Generale/Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è Convocato con 8 (otto) giorni di anticipo dal Segretario Generale mediante lettera scritta, facsimile, e-mail o sms con ricevuta di invio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o i due terzi del Consiglio direttivo lo ritengano opportuno e comunque almeno una volta l'anno per l'adozione del bilancio.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta: ciascun componente ha diritto ad un voto e, a parità di voti, prevarrà quello del Presidente.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono anche tenersi in tele-audio videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in

tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterla trasmettere.

L'avviso di convocazione della riunione in tele-audio videoconferenza deve indicare il luogo di riunione dove, all'ora stabilita, dovranno presenziare almeno chi presiederà la riunione e il segretario.

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario Generale e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.

Articolo 10. Segretario Generale /Tesoriere

I Componenti del Consiglio Direttivo eleggono a maggioranza, con scrutinio segreto, e nel loro ambito il Segretario Generale/Tesoriere dura in carica due anni rinnovabili una sola volta. Il Segretario Generale segue l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente; insieme al Presidente partecipa di diritto alle Commissioni della Società; provvede alla stesura dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed ha la responsabilità della regolare tenuta dei libri sociali; ha il compito di svolgere tutte le pratiche relative alla Società stessa; convoca con almeno 8 giorni di anticipo il Consiglio Direttivo. In caso di necessità alcune decisioni del Consiglio Direttivo possono essere ratificate dal Segretario Generale e trasmesse per via telematica. Il Segretario Generale/Tesoriere gestisce i fondi della Società secondo le direttive del Consiglio e prepara il bilancio da sottoporre all'adozione del Consiglio Direttivo ed alla approvazione dell'Assemblea.

Il Segretario Generale/Tesoriere provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale della SIOMMMS dei bilanci preventivi e consuntivi e degli incarichi retribuiti .

Il Segretario Generale/Tesoriere per la sua attività può avvalersi di consulenze professionali esterne.

Articolo 11. Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da un supplente, eletti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei probiviri elegge nel proprio seno un Presidente.

Qualora un componente del Collegio dei Probiviri decada per dimissioni o decesso verrà sostituito dal componente supplente. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

- a) controllare il rispetto dello statuto da parte di ciascun socio;
- b) controllare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo;
- c) comporre i dissidi che possono insorgere tra i Soci.

La durata in carica del Collegio dei Probiviri è di tre anni ed i componenti possono essere rieletti per non più di due mandati.

Articolo 12. Esercizio sociale e bilancio

L'anno sociale ed esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione, in relazione all'attività complessivamente svolta, è tenuta secondo obblighi di legge a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in

ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento la situazione patrimoniale, economica e

finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.

Detto documento, denominato "bilancio", dovrà essere redatto dal **Segretario Generale/Tesoriere**, adottato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea successiva alla chiusura dell'esercizio sociale. **Copia del rendiconto/bilancio deve essere messo a disposizione di tutti i Soci insieme alla convocazione dell'Assemblea che ne aveva all'ordine del giorno l'approvazione.**

Articolo 13. Modifiche Statutarie

Le modifiche al presente Statuto sociale possono essere proposte dal Consiglio Direttivo, o da non meno di un quinto dei Soci ordinari, almeno due mesi prima della data dell'Assemblea ordinaria o straordinaria nella quale verranno

discussi. Il Consiglio comunicherà il testo delle modifiche a tutti i Soci almeno un mese prima dell'Assemblea, unitamente alla convocazione della stessa L'Assemblea può considerarsi valida se è presente almeno 1/4 (un quarto) dei

Soci Ordinari. Le modifiche sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

In sede assembleare di adozione del nuovo testo di statuto, eventuali modifiche condivise ed emergenti dalla discussione relativamente ai soli punti inseriti nell'ordine del giorno, potranno essere recepite seduta stante e senza la tempistica di cui ai commi precedenti, se adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti almeno

pari ad 1/4 (un quarto) dei Soci Ordinari.

Resta tuttavia inteso che potranno essere discusse, condivise e votate soltanto le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo, o da non meno di un quinto dei Soci ordinari, almeno due mesi prima della data dell'Assemblea straordinaria nella quale verranno discusse. Non potranno essere pertanto discusse e votate eventuali proposte e/o

modifiche non all'ordine del giorno. **Le modifiche dello Statuto potranno essere approvate anche in assenza del Notaio con la delega al Segretario Generale di depositare presso il Notaio le modifiche approvate.**

Articolo 14. Scioglimento dell'Associazione

La SIOMMMS è costituita a tempo illimitato. L'Associazione può essere sciolta per decisione dell'Assemblea con una maggioranza dei tre quarti dei presenti e votanti. L'Assemblea può considerarsi valida se è presente almeno 1/4 dei Soci Ordinari. In tale caso l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori e detterà le norme per la liquidazione e devoluzione delle eventuali attività. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione deve essere comunque devoluto ad altra Associazione, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 662/96.

Articolo 15. Clausola compromissoria

Tutte le controversie sociali tra i Soci e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri eletti dall'Assemblea; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Qualora infruttuosamente esperita dinnanzi al Collegio dei Proviviri, ogni controversia avente ad oggetto rapporti associativi, l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promossa da o contro gli associati, da o contro l'associazione, da o contro i consiglieri, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi

sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio della città ove ha sede legale l'associazione. Qualora non si pervenga ad un accordo in sede di conciliazione, tali controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della città ove ha sede legale l'associazione. L'organo arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati dalla Camera Arbitrale della città ove ha sede legale l'associazione. In ogni caso i tre arbitri decideranno secondo diritto e in via rituale.

Articolo 16. Norma Generale

I legali rappresentanti e gli amministratori della SIOMMMS dovranno dichiarare di non avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, in particolare al D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460 ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Norma transitoria

Per la prima elezione successiva all'entrata in vigore del presente statuto i Componenti del Consiglio Direttivo eleggono a maggioranza, al termine del Congresso Nazionale oppure, ove ciò non fosse possibile, entro un mese dalla costituzione del Consiglio Direttivo, con scrutinio segreto e tra i Consiglieri il Presidente, il Presidente Eletto dell'Associazione ed il Segretario Generale/Tesoriere.

Per il corrente anno l'elezione dei Consiglieri e delle Cariche Societarie avverrà con le modalità dello statuto attualmente vigente.